



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LA SPEZIA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAPORUSCIO	MAURIZIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GRANDINETTI	SALVATORE	Relatore
<input type="checkbox"/>	ARGILLA	CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 727/12 depositato il 14/12/2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL703T1000484/2012 IRES-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL703T1000484/2012 IVA-OP.IMPONIB. 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL703T1000484/2012 IRAP 2006
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

proposto dai ricorrenti:

SIRENELLA S.R.L.
VIA PASCOLI II PIANO 34 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU

difeso da:

MARRUCCI FEDERICO
PIAZZA CURTATONE, 121 55100 LUCCA LU

difeso da:

MARRUCCI ROMANO
PIAZZA CURTATONE, 121 55100 LUCCA LU

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 727/12

UDIENZA DEL

17/12/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

226

PRONUNCIATA IL:

17-12-13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

6 MAG. 2014

Il Segretario

Il Segretario di Sezione

Bonati Marina

n. 727/12

Avverso l'avviso di accertamento AA06 Unico SDC TL703T100484-2012 - emesso dall'Agenzia delle Entrate della Spezia per il periodo d'imposta 2006 - relativo alle IIDD ed IVA, la Sirenella Srl difesa dal Rag. Romano Marrucci e dall'Avv. Federico Marrucci di Lucca interpone ricorso chiedendo l'annullamento dell'atto.

La controversia del valore di € 67.595,40 scaturisce dall'accertamento effettuato dall'Ufficio sulla base della documentazione parzialmente esibita a seguito di richiesta con questionario n. 141/2011 notificato il 7.7.2011 e riguarda il reddito di impresa ai fini IRES per € 34.518,00 e l'IRAP per € 102.778, nonché il volume di affari ai fini IVA per € 185,880, oltre sanzioni e interessi.

Dall'Anagrafe Tributaria, come precisa l'Ufficio, è emersa l'omessa presentazione della dichiarazione redditi mod unico 2007/2006 pur in presenza di dichiarazione in qualità di sostituto di imposta mod. 770 che evidenzia la corresponsione di retribuzione lorda per n. 4 dipendenti per complessivi € 39.130,00 relativamente allo svolgimento di due distinte attività bar-pasticceria e bar-pizzeria e rosticceria in Comune di Piazza al Serchio (LU), ubicate rispettivamente in via della stazione n. 28 e Via Roma,48. L'Ufficio ha pertanto determinato induttivamente il reddito di impresa ed il volume di affari ai fini IVA.

L'Ufficio precisa ancora che l'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 D Lgs n. 218/97 si è conclusa con esito negativo nonostante il riconoscimento di una detrazione IVA per € 7.441,00, per mancata adesione dell'esponente.

La Commissione rileva che l'Ufficio ha determinato le maggiori imposte con una metodologia del tutto legittima e l'eccezione di parte sulla pretestuosità dell'atto appare inaccoglibile. L'art. 41 DPR 600 del 29.9.1973 sancisce infatti la possibilità per l'Ufficio di procedere all'accertamento nei casi di omessa presentazione della dichiarazione e di presentazione di dichiarazioni nulle, determinando il reddito complessivo sulla base dei dati e notizie raccolti o conoscibili, con facoltà di avvalersi di presunzioni anche se prive dei requisiti previsti al comma 3 art 38 DPR 600/73, a prescindere dalle scritture contabili del contribuente anche se regolarmente tenute. (cfr Cassazione sentenza 16379/2008).

Peraltro nessun valore riveste la giustificazione del mancato possesso da parte dell'esponente di parte della documentazione contabile non restituita dal precedente consulente. Tale circostanza non è considerata una causa esimente come precisato dalla stessa Cassazione nella sentenza 5213 del 30.3.2012.

Tuttavia per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio è applicabile, come richiesto dal ricorrente la causa di non punibilità ex art. 6, 3° comma D Lgs 472/97 poiché il tributo non è stato assolto per fatto denunciato all'A G ed addebitabile esclusivamente a terzi.

P Q M

Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara non dovute le sanzioni pecuniarie. Fermo il resto. Compensa le spese.

La Spezia, 17.12.2013

Il Relatore
Salvatore Grandinetti



Il Presidente
Maurizio Caporuscio

